



**COMUNE DI CALTIGNAGA**

*Provincia di Novara*

# **Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia**

- Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 in data 28 giugno 2002, divenuta esecutiva il 21 luglio 2002.

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

**Art. 2**  
**Modalità di esecuzione in economia**

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 5.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

L'importo dei valori affidati a cottimo non può superare i 50.000 euro, con l'esclusione dell'I.V.A.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 20.000 euro, con l'esclusione dell'I.V.A.

**Art. 3**  
**Lavori in economia**

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19 e 20 della legge 109/94 e ss.mm.ii.;
- b) manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 50.000 Euro;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente , quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

**Art. 4**  
***Beni e servizi in economia.***

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- a) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori, per un importo fino a 1.000 euro;
- b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a 20.000 euro;
- c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a 5.000 euro;
- d) acquisto di libri, riviste, giornali, e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a 1.000 euro;
- e) rilegatura di libri e pubblicazioni, per un importo fino a 1.000 euro;
- f) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a 5.000 euro;
- g) spedizione, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a 1.000 euro;
- h) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a 1.000 euro;
- i) spese di rappresentanza, per un importo fino a 5.000 euro;
- j) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'uffici, per un importo fino a 10.000 euro;
- k) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a 20.000 euro;
- l) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie, per un importo fino a 20.000 euro;
- m) spese per costi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a 2.000 euro;

- n) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo fino a 20.000 euro;
- o) polizze d'assicurazione, per un importo fino a 10.000 euro;
- p) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a 20.000 euro;
- q) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a 20.000 euro;
- r) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti per un importo fino a 20.000 euro;
- s) forniture di giochi, arredo urbano ed accessori per impianti sportivi fino a 20.000 euro;
- t) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a 20.000 euro;
- u) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo fino a 20.000 euro;
- v) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a 20.000 euro;
- w) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a 20.000 euro;
- x) acquisizione di beni servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a 10.000 euro.

#### **Art. 5**

#### ***Divieto di frazionamento.***

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

#### **Art. 6**

#### ***Responsabile del servizio.***

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del servizio interessato.

Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

**Art. 7**  
***Svolgimento della procedura  
del cottimo fiduciario per beni e servizi.***

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 10.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il suddetto limite è elevato a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte di preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente;

l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.

**Art. 8**  
***Ordinazione e liquidazione di beni e servizi.***

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, oppure d'apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del servizio dispone

l'ordinazione di beni e servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;

la qualità e la modalità di esecuzione;

gli estremi contabili (capitolo);

la forma di pagamento;

le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;

l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

I pagamenti sono disposti, successivamente alla presentazione delle fatture, con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'Ente.

#### **Art. 9**

##### ***Lavori in economia mediante amministrazione diretta.***

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente.

Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

#### **Art. 10**

##### ***Lavori mediante cottimo.***

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese. Per i lavori di importo inferiore a 10.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

- 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- 2) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) le condizioni di esecuzione;
- 4) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 5) le modalità di pagamento;
- 6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento

del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 554/1999.

Per i lavori d'importo inferiore a 10.000 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'assunzione della determinazione di affidamento da parte del Responsabile del servizio, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999.

#### **Art.11** ***Contabilizzazione dei lavori.***

I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento .

#### **Art. 12** ***Perizia suppletiva.***

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, ai sensi dell'art. 25 legge 109/94 e s.m.i., per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati raggugliandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

La spesa comprensiva di perizia, debitamente autorizzata non può superare i limiti di 50.000 euro.

#### **Art. 13** ***Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta.***

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del Responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

#### **Art. 14** ***Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo.***

I lavori sono liquidati dal Responsabile del servizio, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavoro dal Responsabile del procedimento. Per lavori d'importo superiore a 20.000 euro è in facoltà dell'amministratore disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificata della spesa ed una relazione del direttore dei lavori, o del Responsabile del procedimento, nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 5.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità viene redatto con relazione del Responsabile del procedimento a tergo della fattura del direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alla lettera a), d) e g) del presente articolo.

#### **Art. 15** ***Collaudo dei lavori.***

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

#### **Art. 16** ***Lavori di urgenza.***

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile dei Servizi o da tecnico all'uopo incaricato.

#### **Art. 17** ***Provvedimenti nei casi di somma urgenza.***

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 50.000 euro o comunque

di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del servizio o dal tecnico incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto dall'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificata dagli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spese e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

#### **Art. 18** **Garanzie.**

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.000 euro.

#### **Art. 19** **Inadempimenti.**

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

## INDICE:

ART.1: Oggetto del regolamento	pag. 2
ART.2: Modalità di esecuzione in economia	pag. 2
ART.3: Lavori in economia	pag. 2
ART.4: Beni e servizi in economia	pag. 3
ART.5: Divieto di frazionamento	pag. 4
ART.6: Responsabile del servizio	pag. 4
ART.7: Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi	pag. 5
ART.8: Ordinazione e liquidazione di beni e servizi	pag. 5
ART.9: Lavori in economia mediante amministrazione diretta	pag. 6
ART.10: Lavori mediante cottimo	pag. 6
ART.11: Contabilizzazione dei lavori	pag. 7
ART.12: Perizia suppletiva	pag. 7
ART.13: Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta	pag. 7
ART.14: Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo	pag. 7
ART.15: Collaudo lavori	pag. 8
ART.16: Lavori di urgenza	pag. 8
ART.17: Provvedimenti nei casi di somma urgenza	pag. 8
ART.18: Garanzie	pag. 9
ART.19: Inadempimenti	pag. 9